

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 32

Adunanza 23 luglio 2002

OGGETTO: FUNZIONI TRASFERITE DALLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI L.R. 44/00E L.R. 5/01 PER L'EROGAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER MIRATI LIMITATI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA E PER GLI INTERVENTI SU PALESTRE E IMPIANTI GINNICO-SPORTIVI, NONCHE' PER GLI INTERVENTI URGENTI PER ESIGENZE DI SICUREZZA ED IGIENE. APPROVAZIONE CRITERI.

Protocollo: 978-138124/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, SPERANZA ALESSANDRA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Oliva.

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la Legge Regione Piemonte 26 aprile 2000, n. 44, con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, provvedendo al riparto delle funzioni e dei compiti amministrativi tra regione ed enti locali relativamente ad un primo gruppo di materie oggetto del decentramento amministrativo;

Vista la Legge Regionale 15 marzo 2001, n. 5 che ha apportato modificazioni ed integrazioni alla Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 al fine di completare l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

2

Visto l'art. 121 - comma 2. della citata Legge regionale n. 44/2000 che recita: "Sono trasferite alle Province le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi, in favore di Comuni, loro forme associative e Comunità montane, per mirati limitati interventi di edilizia scolastica e per gli interventi su palestre e impianti ginnico-sportivi, nonché per gli interventi urgenti per esigenze di sicurezza ed igiene";

Considerato che nella Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2000, n.

113-699 sono stati approvati gli stanziamenti per l'esercizio delle funzioni e che con tale atto sono stati riconfermati i criteri per il riparto dei contributi ai Comuni con popolazione

inferiore ai 5.000 abitanti per limitati interventi edilizi;  
Considerato inoltre che con deliberazione n. 112-41183/2001 del 20 febbraio 2001 la Provincia ha recepito le nuove funzioni e i nuovi compiti come da allegato A al punto 16, che si riporta di seguito:

## **SERVIZIO DISPOSIZIONE MATERIA ASSESSORE DI RIFERIMENTO**

16) ISTRUZIONE D.Lgs.112/98  
modific.L.R. 44/2000

Istruzione scolastica,  
edilizia scolastica e  
diritto allo studio

OLIVA

Si ritiene opportuno che la Giunta Provinciale definisca i criteri di assegnazione dei contributi per limitati interventi di edilizia scolastica e per gli interventi su palestre e impianti ginnico-sportivi, nonchè per gli interventi urgenti per esigenze di sicurezza ed igiene, secondo le seguenti direttive:

### **A) INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA ED EDILIZIA**

La Provincia nella definizione del programma d'intervento a sostegno ai Comuni dovrà tener conto:

- a) - delle esigenze del territorio montano con particolare attenzione alle situazioni di rarefazione abitati va e di viabilità disagiata;
- b) - delle esigenze dei piccoli comuni che potranno consorziarsi e/o associarsi al fine di poter fornire una adeguata offerta formativa senza che le ipotesi di riorganizzazione portino a chiusura di plessi scolastici;
- c) - della gradualità nella riorganizzazione dei servizi scolastici tesa a favorire la sperimentazione organizzativa e didattica, con garanzia che eventuali ipotesi di dimensionamento non interrompano percorsi educativi didattici, ma prevedano una necessaria gradualità che assicuri la conclusione dei cicli precedentemente iniziati;
- d) - dell'attenzione al dimensionamento scolastico e alla organizzazione in istituti polo comprensivi dell'intero ciclo dell'obbligo;

3

- e) - della considerazione per la conservazione degli edifici dei comuni agro-montani, minacciati di spopolamento o dove la scuola costituisce un servizio irrinunciabile per la sopravvivenza stessa della comunità locale.

### **B) INTERVENTI AMMISSIBILI**

Agli effetti dell'applicazione dei benefici di cui alla Legge Regionale 21/3/1984, n. 18, con le somme stanziare in bilancio annualmente le categorie di interventi da considerare sono le seguenti:

- a) - ampliamento, ristrutturazione, adeguamento igienico-funzionale di edifici coinvolti nell'accorpamento di plessi scolastici;
- b) - manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi strutturali per adeguamento alle norme di sicurezza, messa a norma degli impianti, eliminazione delle barriere architettoniche, contenimento energetico;
- c) - ristrutturazione e nuove costruzioni per l'eliminazione di edifici definiti "precarî";
- d) - interventi urgenti, connessi al verificarsi di improvvisi stati di necessità.

### **C) CRITERI SPECIFICI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

*Contributi per limitati interventi di edilizia scolastica*

I soggetti e gli interventi da considerare sono:

- i Comuni ed i Consorzi di Comuni, Comunità Montane, con popolazione residente inferiore a 5.000;

- gli interventi indicati alle lettere a) e b) del precedente punto - sugli edifici per la scuola materna, elementare e media inferiore di proprietà degli enti stessi;

*Contributi per interventi riguardanti palestre ed impianti ginnico-sportivi scolastici*

I soggetti e gli interventi da considerare sono:

- i Comuni ed i Consorzi e Comunità Montane con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti;

- gli spazi per l'attività ludico-motoria di proprietà degli enti stessi;

- gli interventi riferibili alle lettere a) e b) del precedente punto.

*Contributi per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica che non possono essere differite per esigenze di igiene e sicurezza*

- I soggetti e gli interventi da considerare sono:

4

- i Comuni ed i Consorzi di Comuni e Comunità Montane in generale, ma con priorità per quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

- gli interventi da configurare in via prioritaria sono quelli previsti al comma d) del precedente punto **B)** "Interventi ammissibili"; tuttavia in tutte le categorie di lavori richiamate in tale punto possono emergere situazioni di assoluta necessità per quanto riguarda la sicurezza, l'agibilità e l'igienicità degli edifici, della scuola materna pubblica, elementare e media inferiore di proprietà degli enti stessi;

E' d'obbligo accompagnare la richiesta con la relazione generale sulla situazione demografica, scolastica e finanziaria dell'Ente Obbligato e la relazione tecnico-progettuale dei lavori da realizzare.

#### **D) MODALITA' PER L'INOLTRO DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO**

Per i programmi di finanziamento di cui al punto precedente i Comuni interessati potranno inoltrare istanza alla Provincia di Torino unitamente a:

- preventivo di spesa;

- relazione tecnico-progettuale dei lavori per i quali si chiede il contributo;

- relazione sull'andamento demografico del Comune e della popolazione scolastica residente ed eventualmente di quella proveniente da altri Comuni, con l'indicazione delle proiezioni per gli anni successivi;

- relazione descrittiva della struttura sulla quale si intende intervenire (anno di costruzione, tipologia, stato di conservazione e funzionalità dell'edificio);

- relazione sulla situazione finanziaria dell'Ente richiedente.

Tenendo conto della abituale disparità tra richieste e risorse disponibili, la Giunta Provinciale con proprio atto al momento dell'approvazione del provvedimento autorizzativo potrà applicare una ulteriore griglia selettiva che prioritariamente consideri:

- l'esistenza di un progetto preliminare approvato, anche solo in linea tecnica, relativo ai lavori per i quali si richiede il contributo;

- i progetti che rientrano in un piano generale di ristrutturazione e sviluppo, da effettuarsi nell'arco di più anni;

- le richieste che segnalano importi inferiori ai 51.645,69 EURO;

- i Comuni che da più lunga data non beneficiano di contributi provinciali per opere di edilizia scolastica.

#### **E) APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI**

5

Sulla base dei criteri sopra esposti, per i Comuni il cui progetto sia risultato

ammissibile, gli Uffici competenti propongono alla Giunta Provinciale la ripartizione ed assegnazione del contributo tenendo conto dei seguenti criteri:

- il 50% della quota massima (pari a EURO 51.645,69) ai Comuni in possesso di progetto approvato o il 25% ai Comuni sprovvisti di progetto;
- un ulteriore 10% per ognuna delle seguenti condizioni:
  1. il progetto rientra in un piano generale di ristrutturazione;
  2. la richiesta dell'Ente è inferiore a EURO 51.645,69;
  3. esiste un concorso finanziario dell'Ente;
  4. il Comune è montano;
  5. l'intervento è richiesto da un Consorzio di Comuni, da Comunità montane o è di interesse intercomunale.

L'intervento della Provincia è definito annualmente, successivamente all'emanazione di apposita circolare che notifica a tutti i Comuni la possibilità di presentare istanza per i finanziamenti di cui ai paragrafi **B)** e **C)**.

Non hanno diritto a richiedere la contribuzione tutti i Comuni beneficiari nell'ultimo triennio di un contributo finanziato ai sensi della presente normativa.

E' possibile, che si proceda ad una eventuale riduzione in percentuale dei singoli contributi, o alla esclusione di interventi dalla contribuzione per l'anno di riferimento, se il programma di interventi dovesse comportare una spesa superiore all'impegno previsto ai fini dell'ottimizzazione degli interventi e della loro priorità.

#### **F) ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Al fine di favorire l'immediata esecuzione dei lavori, gli Enti beneficiari, nel progetto esecutivo che andranno ad approvare, potranno considerare tutti gli interventi prospettati nell'istanza ovvero limitarsi a quelli più urgenti in relazione alle risorse finanziarie disponibili tra stanziamento proprio e concorso della Provincia.

I progetti ammessi al contributo dovranno essere trasmessi alla Provincia di Torino entro 90 gg. dal ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo ed i relativi lavori dovranno essere ultimati entro un anno dall'assegnazione pena la decadenza e la conseguente revoca del contributo fatti salvi i casi di giustificati motivi comunicati e motivati tempestivamente all'Amministrazione Provinciale.

- Per la stesura dei capitolati ed elenchi prezzi dovrà essere di riferimento il prezzario della Regione Piemonte.

- Si prevede la possibilità di riutilizzo delle economie, derivanti da ribasso d'asta, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 della Legge 109 dell'11 febbraio 1994 e successive

6

modificazioni, per lavori in economia o perizie suppletive esclusivamente attinenti gli interventi prefigurati nella domanda di contributo, previa comunicazione con relativa documentazione a chiarimento all'Amministrazione Provinciale che tempestivamente, con apposita nota, comunicherà il diniego nel caso di non accoglimento della proposta.

#### **G) EROGAZIONE CONTRIBUTI**

Il contributo viene erogato nelle seguenti misure:

**A)** - 30% del contributo concesso, alla comunicazione della stipula del contratto da parte degli Enti o equivalente dichiarazione di inizio lavori nel caso di esecuzione in amministrazione diretta. Nel caso di esecuzione in amministrazione diretta non sono ammesse a contributo le spese generali di personale interno e comunque le spese prive di documentazione rilevanti ai fini fiscali ( fatture, note, etc.)

**B)**- 30% del contributo concesso, a presentazione dell'atto amministrativo (deliberazione

/determinazione) con il quale il soggetto approva lo stato avanzamento lavori in misura non inferiore al 30%;

**C)** In percentuale proporzionale all'ammontare complessivo (compreso lo stato avanzamenti lavori di cui al punto precedente) entro il limite massimo del 90% del contributo concesso, a presentazione dell'atto amministrativo (deliberazione/determinazione) con cui il soggetto beneficiario approva lo stato finale dei lavori. Qualora in tale sede l'importo totale dei lavori eseguiti risulti pari o inferiore al 90% del contributo concesso, dovrà essere contestualmente presentato l'atto amministrativo di cui al successivo punto **D)**

**D)** Eventuale saldo del contributo concesso, entro il limite del 10% del contributo medesimo, a presentazione dell'atto amministrativo (deliberazione/determinazione) con il quale il beneficiario approva il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori nonché il quadro economico definitivo di tutte le spese sostenute. Qualunque richiesta di pagamento relativa ai punti su indicati, dovrà essere corredata dalla dichiarazione relativa all'insussistenza di altri contributi, trasferimenti a finanziamento dell'intervento oggetto di contribuzione provinciale.

Le richieste di pagamento vanno inoltrate all'AREA ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORO E SOLIDARIETA' SOCIALE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA -, e devono essere accompagnate da tutti gli atti utili a documentare la consistenza e regolarità dei lavori e della spesa sostenuta e previsti dalla normativa generale dello Stato, nonché dal T.U.EE.LL di cui al D.lgs. 267/2000.

La preventiva approvazione degli interventi ammessi a contributo e la successiva erogazione a seguito della verifica dell'avvenuta esecuzione, non coinvolgono l'Amministrazione Provinciale nelle responsabilità specifiche di rispondenza degli stessi, previste dalla normativa vigente, per l'edilizia scolastica e per l'approvazione dei progetti, modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori di costruzione, manutenzione e adeguamenti normativi, che rimangono di esclusiva competenza degli enti beneficiari dei contributi.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

- 1) di approvare i criteri enunciati in premessa per l'erogazione ai comuni di contributi per mirati limitati interventi di edilizia scolastica e per gli interventi su palestre e impianti ginnico-sportivi, nonché per gli interventi urgenti per esigenze di sicurezza ed igiene;
- 2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale Il Presidente della Provincia  
f.to E. Sortino f.to M. Bresso